

DELIBERA N. 60/20/CONS

**ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL
PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA RAI – RADIODIFFUSIONE
ITALIANA S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 30 DELLA
LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 13 febbraio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2017, recante “*Affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed approvazione dell’annesso schema di convenzione*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 23 maggio 2017;

VISTO il Contratto di Servizio 2018-2022 – Contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 22 dicembre 2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2018;

VISTO, in particolare, l'art. 25 del Contratto nazionale di servizio sopra citato che declina gli obblighi specifici per l'attuazione della missione di servizio pubblico e, in particolare, il comma 1, *lett. s)*, il quale, relativamente alla pubblicità, dispone che la Rai è tenuta a garantire *“la conclusione di contratti di diffusione pubblicitaria sulla base di principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione al fine di garantire un corretto assetto di mercato. Le competenti autorità di settore, anche sulla base dei dati forniti dalla Rai relativi ai prezzi di vendita degli spazi pubblicitari effettivamente praticati al netto degli sconti applicati rispetto ai listini di vendita, verificano annualmente il rispetto dei suddetti principi”*;

VISTO, in particolare, l'art. 48 del Testo unico, recante *“Verifica dell'adempimento dei compiti”*, che affida all'Autorità il compito di verificare che il servizio pubblico sia effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui al medesimo testo unico e del contratto nazionale di servizio. La stessa disposizione precisa altresì che con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi informativi sono sottoposti alla sanzione amministrativa se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, facendo tuttavia salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente;

VISTO l'art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* ai sensi del quale *“Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019”*, come modificato dall'art. 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, il quale stabilisce che le parole *«fino a non oltre il 31 dicembre 2019»* siano sostituite dall' inciso: *«fino a non oltre il 31 marzo 2020»*;

CONSIDERATO quanto segue:

- Nell'ambito del procedimento avviato nei confronti della Rai Radio televisione italiana S.p.A. con l'atto di contestazione n. 14/DCA/19 del 2 agosto 2019 è stata inviata una richiesta di informazioni e di documentazione in data 12 settembre 2019 (prot. n. 386248), con la quale si indicava il termine del 4 ottobre 2019 per la trasmissione della documentazione necessaria allo svolgimento dell'istruttoria;

- tale richiesta faceva espresso riferimento a *“...informazioni e documentazione idonei a meglio comprendere i meccanismi di elaborazione dei prezzi effettivamente praticati rispetto ai prezzi di listino. In particolare, si ritiene utile a fini istruttori conoscere ed acquisire la documentazione relativa a: - le direttive impartite agli agenti*

incaricati di predisporre le offerte per la clientela; - la documentazione loro fornita per determinare le offerte economiche; - le modalità di comunicazione agli agenti degli aggiornamenti degli eventuali sconti o eventuali condizioni applicabili a diversi clienti / nei diversi periodi dell'anno.”; con la medesima nota è stato chiesto a Rai di fornire, altresì, “... la documentazione relativa alle “proposte piano mezzi TV” inviate a tutta la clientela contrattualizzata i cui prodotti e/o servizi sono stati oggetto di comunicazione commerciale andata in onda sui canali Rai nelle date campione del 23 dicembre 2018, 7 febbraio 2019, 26 marzo 2019, e quelle proposte, eventuali, che, seppure pianificate, non sono andate a buon fine per mancata accettazione del cliente o dell'editore. Tale documentazione dovrà consistere delle proposte effettivamente inviate alla clientela ed essere comprensiva delle seguenti informazioni: area geografica di competenza dell'agente, nome del cliente, eventuale agenzia di riferimento, responsabile del contatto, venditore cliente, venditore agenzia rai pubblicità, rubrica in cui si prevede di inserire il messaggio, rete, durata del messaggio, ora indicativa di messa in onda, soggetto, tariffa applicabile da listino, prezzo lordo, corrispettivo da pagare al netto degli sconti applicabili, sconto e suo valore percentuale sul prezzo lordo.”;

- la Rai presentava istanza di proroga dei termini per l'invio della documentazione in data 3 ottobre 2019 (prot. 419944), accolta con comunicazione dell'Autorità in data 17 ottobre 2019 (prot. n. 442690);

- in data 21 ottobre 2019 la Rai inviava una nota (prot. n. 442989) e con la relativa documentazione allegata;

- la documentazione prodotta in data 21 ottobre consiste di (1) una relazione sulle caratteristiche economiche del settore di riferimento, priva di dati aziendali Rai, popolata da elaborazioni di dati pubblici, o comunque nella disponibilità di tutte le concessionarie pubblicitarie che accedono ai database Auditel e Nielsen, nonché al *software* di pianificazione denominato Kubik, e riferimenti a documentazione e informazioni non pubbliche, cui Rai ha avuto accesso in occasione del procedimento avviato con delibera n. 42/19/CONS, recante “Avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per presunto inadempimento degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo e del contratto nazionale di servizio – 2018-2022”, presso questa stessa Autorità, nonché di (2) un documento nominato “Politica commerciale Sanremo 2019 di Rai pubblicità”, recante la descrizione della programmazione relativa al festival di Sanremo 2019 (Radio e TV), la disponibilità di inserzioni pubblicitarie associate allo stesso, i dati sugli ascolti registrati nelle edizioni precedenti e i prezzi lordi associati agli sconti prefissati da Rai pubblicità per l'acquisto delle varie tipologie di pacchetti pubblicitari offerti;

RILEVATO dall'esame della documentazione prodotta, che la stessa non risulta coerente con la richiesta cui è riferita. In particolare, la Società non risulta aver trasmesso quanto dettagliatamente richiesto nella comunicazione del 12 settembre 2019;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249/97 “I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione

amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorità”.

ACCERTATA la mancata trasmissione nei termini fissati della documentazione richiesta, la Direzione competente procedeva alla notifica dell’atto di contestazione n. 27/19/DCA in data 9 dicembre alla società Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Mazzini, 14 - 00195, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per la violazione della disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per non aver provveduto, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità;

VISTE le memorie presentate dalla Rai in data 22 gennaio 2020, con le quali è stata prodotta parte della documentazione richiesta con la citata nota del 12 settembre 2019;

SENTITA in audizione a Società Rai in data 23 gennaio 2020 a seguito di una specifica istanza formulata in data 8 gennaio 2020;

CONSIDERATO, come risulta dal verbale dell’audizione medesima, che la società Rai ha dichiarato la propria volontà di collaborare con l’Autorità e negato ogni intento omissivo nell’erronea convinzione di aver prodotto quanto richiesto;

CONSIDERATO che con nota dell’11 febbraio 2020, prot. n. 61463, la società Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. ha trasmesso la ricevuta del bonifico bancario intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Roma che attesta il pagamento, in data 7 febbraio 2020, della sanzione in misura ridotta pari ad euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, così come previsto nell’atto di contestazione suindicato;

PRESO ATTO che la società Rai ha inteso avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 16 della legge n. 689/81 e richiamata nell’atto di contestazione, di concludere il procedimento senza contestare la fondatezza dell’accertamento e pagando una sanzione la cui entità è predeterminata dalla legge;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe per intervenuta oblazione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione per intervenuta oblazione, ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, del procedimento sanzionatorio n. 2746/LF, avviato con contestazione n. 27/19/DCA, nei confronti della società Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A., avente sede

legale a Roma, Viale Mazzini, 14 00195, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, per la violazione dell'articolo 1, comma 30, della legge n. 249/97.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., è trasmessa alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ed è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 13 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*
Nicola Sansalone